Num. 90

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principi col 1° e col 16 di ogni mese.
*Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Per Torino | L. | 40 | 21 | |
| » Provincie del Regno | » | 48 | 25 | 13 |
| » Svizzera | » | 56 | 30 | 16 |
| » Roma (*franco ai confini*) | » | 50 | 26 | 14 |

## TORINO, Mercoledì 15 Aprile

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Stati Austriaci e Francia | L. | 80 | 46 | 26 |
| — detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento | » | 58 | 30 | 16 |
| Inghilterra e Belgio | » | 120 | 70 | 36 |


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

| Data | Barometro a millimetri | | | Termomet. cent. unito al Barom. | | | Term. cent. espost. al Nord | | | Minim. della notte | Anemoscopio | | | Stato dell'atmosfera | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m. o. 9 | mezzodì | sera o. 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 |
| 14 Aprile | 740,48 | 740,36 | 740,16 | +13,6 | +16,3 | +18,8 | +11,2 | +15,0 | +16,1 | +9,3 | N.N.E. | N.E. | N.E. | Pioviggina | Nuv. oscure | Annuvolato |

# PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 APRILE 1863

*Il N. 1203 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
*Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*
RE D'ITALIA

Vista la legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia in data del 10 agosto 1862, n. 743;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri dell'Interno e delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento in esecuzione della legge succitata, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

REGOLAMENTO
*in esecuzione della legge 10 agosto 1862 sull'enfiteusi redimibile dei beni ecclesiastici in Sicilia.*

Art. 1. Gli Ordinari diocesani, i Presidenti delle Corti d'Appello e le Deputazioni provinciali delle Provincie Siciliane, fra dieci giorni dall'invito che ne avranno dai Prefetti, nomineranno gli individui che in virtù dell'art. 4 della legge del 10 agosto 1862 è loro attribuito di nominare per comporre la Commissione incaricata in ciascun Circondario delle operazioni per l'enfiteusi redimibile dei beni ecclesiastici delle Provincie suddette.

Le nomine che trovinsi già fatte dopo la pubblicazione della legge sono mantenute.

Art. 2. Gli Ordinari diocesani, i Presidenti delle Corti d'Appello, le Deputazioni provinciali, appena fatta la nomina di cui è parola nel precedente articolo, ne avvertiranno le persone rispettivamente nominate ed anche il Prefetto della Provincia ed il Sotto-Prefetto del Circondario, nella qualità di Presidente della Commissione.

Art. 3. Ove gli Ordinari diocesani non abbiano entro il detto termine di 10 giorni fatto uso della facoltà attribuita loro dalla legge di delegare un ecclesiastico per far parte della Commissione, la mancanza del componente ecclesiastico non impedirà la Commissione dall'esercizio delle sue funzioni, purchè sia costituita nel numero prescritto nell'art. 4 della legge.

Art. 4. Il Prefetto, che deve presiedere alla Commissione che si raduna nel Capoluogo della Provincia, potrà o entro il termine sopraindicato dei dieci giorni, od anche nel corso delle sessioni, ove il bisogno lo richiegga, delegare un Consigliere di Prefettura a rappresentarlo.

Art. 5. Il Ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi (Ricevitore demaniale) che pel sovracitato art. 4 della legge è chiamato a far parte della Commissione, in caso d'impedimento o di assenza, verrà supplito da un funzionario del ramo finanziero da nominarsi dal Direttore generale de' rami e diritti diversi.

Art. 6. In mancanza del Prefetto o del suo sostituto, ed in mancanza del Sotto-Prefetto, le funzioni di Presidente della Commissione saranno esercitate dal Giudice delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ed in mancanza di costui dal Ricevitore demaniale del Circondario o da colui che ne terrà le veci.

Art. 7. Se qualche membro non farà più parte, per qualunque causa, della Commissione, sarà supplito con nuova nomina da colui o da coloro a cui la legge aveva dato il diritto di nominarlo.

Art. 8. Ogni Commissione sarà assistita da quattro impiegati, cioè:

Da un Segretario,
Da un Vice-Segretario,
Da due Applicati.

Art. 9. Il Presidente destinerà il luogo ed i giorni in cui la Commissione debba adunarsi.

Art. 10. Compiuta che sarà la nomina dei componenti la Commissione e la istituzione della stessa, il Presidente farà pubblicare in uno dei giornali della Provincia e nel Giornale ufficiale di Sicilia i nomi dei componenti la Commissione, indicando il giorno ed il luogo in cui comincieranno le ordinarie sedute.

Art. 11. Il Presidente della Commissione chiederà alle Giunte municipali del suo Circondario un esatto notamento di tutti i Corpi morali ecclesiastici, e di tutte le fondazioni o istituzioni di cui è parola nell'articolo 1 della legge, esistenti in ciascun Comune, con l'indicazione del nome e cognome del superiore o titolare o rappresentante del benefizio, prebenda, abbazia, prelatura, convento, monastero o altro qualsiasi ente morale contemplato dalla legge.

Questo notamento sarà sollecitamente trasmesso dalle Giunte municipali entro il termine di 30 giorni.

Art. 12. Ricevute le indicazioni sopramentovate, il Presidente invierà a ciascun superiore di corporazione ecclesiastica ed a ciascun titolare di benefizio o altro, per mezzo del Sindaco del Comune ove abbiano essi domicilio, un modello di dichiarazione secondo l'annessa tabella A.

Manderà altresì a ciascun Notaio dei Comuni del suo Circondario, anche per mezzo del rispettivo Sindaco, i modelli, giusta le annesse tabelle B e C per la formazione dell'elenco e del certificato negativo di cui è cenno nell'art. 7 della legge.

Siffatte tabelle saranno fatte poi tenere per lo stesso mezzo del Sindaco alla Commissione dai Notai, dopo adempiuto a quanto da loro si deve.

Chiederà altresì il Presidente ad ogni Percettore regio o Esattore comunale l'estratto dei ruoli fondiari circa la possidenza dei corpi morali i cui fondi devono darsi in enfiteusi.

Art. 13. Le dichiarazioni che perverranno dai rappresentanti ecclesiastici, di cui è parola nello articolo precedente, saranno annotate in un registro che a cura del Segretario si terrà presso ciascuna Commissione, e si rilascierà ai dichiaranti ricevuta a firma del Presidente e del Segretario.

Ove si vegga che la dichiarazione manchi di qualcuna delle indicazioni che essa deve contenere a termini dell'art. 5 della legge ed a norma della tabella A, il Presidente ne farà avvertito il dichiarante e lo inviterà a riformarla. Se questi a ciò si rifiuti, si esprimerà sul registro e nella ricevuta la indicazione mancante, ed il rifiuto del dichiarante all'invito fattogli dal Presidente, e si riserberà a far decidere dalla Commissione, se la dichiarazione debba ritenersi come difettosa e se vi sia luogo alla applicazione della multa.

Art. 14. Scorso un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Presidente della Commissione richiederà dai Sindaci che non li abbiano inviati gli estratti dei ruoli catastali, e gli elenchi ed i certificati negativi che avrebbe dovuto ricevere da' Notai, e domanderà alle Giunte municipali la proposta per la sospensione dall'ufficio contro quei Notai che abbiano mancato alla consegna suddetta, giusta ciò che è disposto dall'art. 8 della legge.

I Sindaci faranno altresì conoscere se i Percettori regii o Esattori comunali abbiano corrisposto alle richieste loro fatte, secondo ciò che è accennato nell'art. 12 di questo regolamento.

Art. 15. Si farà esso Presidente trasmettere nel tempo stesso dalle Giunte municipali tutti i ragguagli che avran potuto queste raccogliere sui beni rurali di pertinenza ecclesiastica esistenti nel rispettivo Comune, con la formazione di apposito quadro, a termini dell'art. 9 della legge.

Art. 16. La Commissione, sulla relazione che le sarà fatta dal Sindaco, e di cui è parola nel superiore articolo 14, provocherà contro i Percettori regii o Esattori comunali, che avranno mancato alla trasmissione dei sopra mentovati estratti, le misure disciplinari giusta le leggi ed i regolamenti in vigore.

Quanto a' Notai, la Commissione, ricevute dalle Giunte municipali le proposte per la sospensione dall'Ufficio, di cui è cenno nel predetto art. 14 di questo regolamento, pronunzierà deliberazione con cui attesterà il fatto di avere il Notaio mancato in tutto o in parte a quanto è dalla legge ordinato, e total deliberazione sarà trasmessa dal Presidente della Commissione al Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale.

Parimente nel caso in cui il Sindaco e la Giunta municipale manchino ai doveri d'ufficio imposti loro dagli articoli 7, 8 e 9 della legge e dal presente regolamento, potrà il Prefetto o il Sotto-Prefetto esercitare le facoltà che gli sono date dal capoverso dell'art. 138 della legge comunale del 23 aprile 1859.

Art. 17. Il Procuratore del Re farà intimare il Notaio per mezzo di un Usciere giudiziario a comparire innanzi al Tribunale a giorno ed ora fissa, accordandogli un giorno per ogni quindici miglia di distanza.

Il Tribunale, letta la deliberazione della Commissione, ed intese le conclusioni del Procuratore del Re e la difesa del convenuto, se sarà presente, pronunzierà sentenza inappellabile con cui sospenderà, se vi sia luogo, dall'ufficio il convenuto, giusta l'art. 8 della legge, e per quel tempo che è dalle leggi stabilito.

La sentenza conterrà sempre la condanna del sospeso a tutte le spese del giudizio.

La sentenza sarà intimata al Notaio dal Procuratore del Re per mezzo dell'Usciere giudiziario, e dallo stesso Procuratore del Re se ne renderà consapevole la Camera notarile. Essa sarà resa esecutiva ne' modi propri del rito sommario.

Art. 18. Ove il Notaio domandasse, giusta l'art. 8 della legge, la revoca della sentenza di sospensione, il giudizio sarà a cura del Pubblico Ministero portato celeremente a termine sino alla cosa giudicata, e dal medesimo sollecitata la esecuzione nei modi legali prescritti nei casi di sospensione dagli uffici.

Il Procuratore del Re avviserà del risultato del giudizio la Camera notarile e il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e farà inserire in un giornale della Provincia, e in mancanza nel Giornale ufficiale di Sicilia, un cenno di detta sentenza.

La sospensione comincierà a decorrere dal giorno appresso della intimazione.

Art. 19. Nel caso sopraindicato la Commissione destinerà un altro Notaio che sulle minute notarili esegua le ricerche e formi gli elenchi o certificati prescritti a spese del renitente, ed adoprerà i mezzi coattivi dalla legge permessi nel caso di negata esibizione delle minute.

Lo stesso farà per gli Ufficiali di altri rami, colla intelligenza e per mezzo di altri Ufficiali dal loro superiore autorizzati.

Art. 20. Pei Notai che abbiano rilasciato un elenco o un certificato negativo falso, si darà luogo a procedimento penale sulla istanza della Commissione, la quale per mezzo del suo Presidente agirà come di diritto.

Art. 21. Oltre i dati che saranno appresta̲ti dalle dichiarazioni dei titolari ecclesiastici, dalle Giunte municipali e dai Notai, la Commissione avrà diritto di chiedere, ove ne riconosca il bisogno per accertare la consistenza della proprietà fondiaria, le occorrenti notizie a tutti gli uffizi da cui stimerà poter attingere esatta contezza dei beni che dovranno censirsi.

Art. 22. Raccolte nei termini sopra stabiliti tutte le opportune notizie, la Commissione prenderà in esame le dichiarazioni date dai rappresentanti gli enti morali ecclesiastici, e le confronterà con tutti quegli altri elementi che saranno stati appresta̲ti dai Notai, dalle Giunte municipali e dagli altri uffici a cui si sia la Commissione rivolta, e rileverà se le fatte dichiarazioni corrispondano alla consistenza della proprietà ecclesiastica, e se siano strettamente conformi al tenore della legge.

Mancando la dichiarazione o trovata questa non veridica o non conforme al prescritto dalla legge, la Commissione emetterà la sua deliberazione.

Art. 23. La deliberazione suddetta sarà trasmessa dal Presidente della Commissione al Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale, il quale farà intimare per mezzo d'un Usciere giudiziario l'individuo denunziato dalla Commissione a comparire davanti al Tribunale a giorno ed ora fissa, accordandogli un giorno per ogni quindici miglia di distanza.

Il Tribunale, letta la deliberazione della Commissione ed intese le conclusioni del Pubblico Ministero e la difesa della parte se è presente, pronunzierà inappellabilmente la sua sentenza, applicando la multa se vi sia luogo.

La sentenza conterrà pure la condanna del multato alle spese del giudizio.

Art. 24. La suddetta sentenza sarà intimata a cura del Presidente della Commissione per mezzo di un Usciere giudiziario e diverrà esecutiva nei modi e tempi voluti dalla legge.

Art. 25. Tutti gli atti e le sentenze per tale oggetto, come altresì per le sospensioni dei Notai, di cui è cenno nei precedenti articoli, saranno distesi in carta non bollata. La sentenza definitiva però, in caso che contenga condanna, dovrà essere vistata per bollo e registrata.

Pei diritti da esigersi si osserverà il disposto dall'articolo 25 n. 19 e dagli articoli 28 e 29 della legge sul bollo.

Art. 26. Le multe che si esigeranno saranno versate nella cassa del Ricevitore del registro; sovra la cassa del Ricevitore sarà aperto un credito alla Commissione proporzionato al fondo speciale di cui è cenno nell'art. 6 della legge.

Art. 27. Raccolti tutti gli elementi che varranno a far conoscere l'effettiva consistenza della proprietà ecclesiastica, e formatisi gli occorrenti quadri, la Commissione determinerà quali fondi giusta l'articolo 2 della legge debbano eccettuarsi dalla enfiteusi, ordinando all'uopo delle perizie ove gli elementi raccolti non saranno giudicati bastevoli a formarsi un esatto giudizio.

Art. 28. Le perizie saranno anche senza istanza delle parti, ma a giudizio della Commissione ordinate principalmente per quei terreni in cui esistano miniere già aperte, o la cui esistenza sia accertata, benchè non siano in attività od aperte.

Le perizie saranno ugualmente ordinate per quelle terre in cui la esistenza delle miniere non sia accertata, ma che ne offrano sufficienti indizi.

Art. 29. Stabiliti i fondi che dovranno darsi in enfiteusi, la Commissione dividerà gli stessi in tre classi per poter più comodamente assegnare il canone annuale di ciascuno:

*a*) Fondi di cui siansi convenuti gli affitti in danaro;

*b*) Fondi i cui affitti siansi convenuti in generi;

*c*) Fondi di cui non vi siano o non si conoscano i fitti pel sessennio stabilito dalla legge del 1.o gennaio 1855 a tutto il 1860.

Art. 30. Pe' primi farà un coacervo degli affitti durante l'indicato sessennio e ne prenderà la media; questa sarà confrontata con l'imponibile catastale, e si prenderà la media fra essi che resterà definitivamente per rendita lorda.

Art. 31. Pei fondi il cui affitto si sia corrisposto in generi, la Commissione domanderà al Sindaco del Comune, in cui dovrà farsi il pagamento, lo estratto del prezzo stabilito dal Consiglio comunale sulle dichiarazioni dei sensali per ciascun genere nell'epoca del suo raccolto per l'indicato sessennio dal 1855 alla fine del 1860.

Se nel Comune non si trovino registrate tali dichiarazioni, esse saranno richieste a tre Sindaci di Comuni più vicini, ed in caso di differenza tra le tre dichiarazioni sarà ritenuta la media risultante dal coacervo delle tre.

Col prezzo dei generi così ricavato, la Commissione liquiderà il fisso d'ogni anno, e farà il coacervo dei fitti dei detti sei anni, provvedendo nel resto delle operazioni come nel precedente articolo.

Art. 32. Dalla rendita lorda di ogni fondo la Commissione dedurrà tutti i pesi dovuti, i quali resteranno a carico del nuovo enfiteuta a sensi dell'art. 12 della legge; dopo di che formerà i rispettivi quadri con l'indicazione di ciascun fondo, della rendita lorda calcolata sul coacervo dei fitti o sul confronto catastale come nei precedenti articoli, dei pesi che si deducono per restare accollati all'enfiteuta, e finalmente del risultato della rendita netta.

I detti quadri saranno notificati ai titolari ecclesiastici insieme al notamento dei fondi che restano esclusi dalla enfiteusi; e quindi saranno discussi i reclami, e saranno di nuovo notificati i quadri riesaminati nelle forme stabilite dagli articoli 13, 14 e 15 della legge.

Art. 33. I detti quadri saranno altresì comunicati per esame al Regio Procuratore del Tribunale del Circondario, al Consiglio di Prefettura e alla Deputazione provinciale, affinchè non avvenga che fondazioni laicali, escluse dalla legge, si confondano con le ecclesiastiche.

Art. 34. I quadri definitivamente approvati saranno pubblicati nel Giornale ufficiale di Sicilia a cura del Presidente di ciascuna Commissione. Saranno pure affissi innanzi alla porta del luogo ove la Commissione tiene le sue sedute, alla porta della casa municipale del Comune ove sono siti i beni, ed alla porta della casa del Municipio del Comune ove abita il superiore o il rappresentante del Corpo ecclesiastico proprietario. Queste affissioni saranno eseguite da serventi comunali a cura del rispettivo Sindaco, che ne invierà il corrispondente certificato al Presidente della Commissione.

Art. 35. I reclami dei terzi, di cui si parla nell'articolo 16 della legge, dovranno essere presentati al Presidente della Commissione fra il termine di 20 giorni dalla data dell'affissione dei quadri di cui è cenno nel precedente articolo; scorso il quale termine non saranno più ammissibili, salvo il diritto ai terzi di provvedersi innanzi ai Magistrati competenti per l'esperimento delle loro ragioni, senza che ne venga interrotta l'esecuzione delle operazioni circa l'enfiteusi.

Dalle deliberazioni della Commissione intorno a siffatti reclami si ha il diritto del gravame alla Corte di Appello giusta l'articolo 18 della legge.

Il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello affretterà il giudizio e terrà avvisata la Commissione del progresso e del termine dello stesso.

Art. 36. Le Commissioni regoleranno i loro atti prendendo per norma i giudicati dei quali avranno avuto comunicazione dagli interessati o dal Pubblico Ministero.

Art. 37. Per determinare il sistema delle divisioni dei terreni in quote di cui è parola nell'art. 19 della legge, ogni Commissione chiamerà tre periti che conoscano esattamente la figura e la natura dei fondi che debbonsi dividere.

A tale oggetto ogni Commissione domanderà tanto dai titolari ecclesiastici, quanto dalle Giunte municipali del luogo ove sono siti i beni, un notamento dei periti che potrebbero avere le suddette cognizioni, e tra questi farà la scelta. I detti periti, tenendo presente la quantità del terreno resultante da quegli elementi che serviron di base alla formazione dei quadri, daranno i loro lumi alla Commissione per stabilire la divisione del terreno in quote.

Dovranno pure essere invitati ad intervenire, se lo vogliono, in commissione gli stessi titolari ecclesiastici, con facoltà di poter essi destinare loro speciali Procuratori per appresta̲re tutte quelle notizie che crederanno intorno al sistema di divisione.

Art. 38. La Commissione darà le sue norme ai periti sul sistema di divisione, e destinerà il numero delle quote, la rispettiva quantità di terreno, i limiti e tutte le altre opportune indicazioni.

Art. 39. La divisione materiale delle quote per ciascun fondo sarà affidata dalla Commissione ad uno o due o a più tre periti di sua scelta, secondo l'estensione del

terreno imponendo ai medesimi un termine entro il quale dovrà essere compiuta. Questo termine non dovrà essere maggiore di trenta giorni pel fondo più esteso.

Art. 40. Fatto dai periti il piano di divisione con tutte le operazioni indicate negli articoli 20 e 21 della legge, la Commissione lo esaminerà per approvarlo o per ordinare agli stessi o ad altri periti le modificazioni che crederà convenienti, dopo le quali darà la sua approvazione con deliberazione che secondo l'articolo 22 della legge non andrà soggetta ad esame. La Commissione ordinerà allora ai periti di apporre i segni divisorii secondo il piano approvato.

Art. 41. Compiutasi la divisione in quote, la Commissione formerà per ciascun contratto enfiteutico il corrispondente quaderno delle condizioni, nel quale saranno esattamente descritte le particolarità del fondo, giusta gli articoli 20 e 21 della legge, e saranno stabiliti i patti enfiteutici secondo ciò che è determinato dallo articolo 23 della legge medesima.

Espressamente sarà detto che ogni canone è redimibile a termini dell'art. 35 della legge.

Art. 42. Ciascun quaderno di condizioni così compito sarà dal Presidente della Commissione inviato al Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale, sulla cui istanza si procederà a tutte le formalità delle subaste sino alla definitiva aggiudicazione a termini degli articoli 25 e 26 della legge.

Gli avvisi per ogni operazione delle subaste saranno a cura del detto Procuratore del Re pubblicati nel Giornale ufficiale di Sicilia, e saranno affissi nei luoghi indicati dall'art. 31 di questo regolamento ed alla porta del Tribunale per mezzo di un Usciere giudiziario che ne farà verbale.

Art. 43. Se succederà il caso previsto nell'art. 30 della legge la Commissione, dopo l'avviso del Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale, ammetterà le private trattative per concedere ad enfiteusi le quote per le quali sia stato deserto l'incanto.

Art. 44. Ove abbia avuto luogo devoluzione per sentenza passata in giudicato, ed il dominio utile sia stato riacquistato dal direttario, il Procuratore del Re presso quel Collegio che avrà pronunziato definitivamente sulla devoluzione, darà conoscenza del giudicato al Prefetto della Provincia, il quale curerà che sia fra tre mesi nuovamente conceduto in enfiteusi il fondo con le forme stesse stabilite dalle leggi.

Art. 45. La Commissione, avverata, secondo le notizie raccolte nei quadri, l'esistenza d'affitti ne' fondi soggetti ad enfiteusi, regolerà in conseguenza i patti dell'enfiteusi e il tempo dell'immissione in possesso dell'enfiteuta.

Art. 46. Tutte le spese dovute alla Segreteria del Tribunale ed agli Uscieri, e quelle che occorreranno per le operazioni delle subaste, saranno liquidate e pagate dal nuovo enfiteuta prima di ricevere il verbale della definitiva aggiudicazione. Questo gli sarà consegnato dal Presidente del Tribunale dopo avere approvata la liquidazione delle spese che sarà fatta dal Segretario del Tribunale e dopo essersi accertato della seguita soddisfazione delle somme.

Art. 47. Le spese per la costruzione ed apposizione dei segni divisorii saranno anticipate dai periti cui sia stato dato l'ordine d'appalto. Essi faranno dalla Commissione liquidare tali spese, non che tutti i diritti e le vacazioni loro spettanti tanto pel tempo impiegato nello apprestare ad essa Commissione le notizie sul sistema di divisione, quanto per trasferte e per la materiale esecuzione della divisione stessa. Tale liquidazione sarà omologata dal Presidente del Tribunale senza formalità di giudizio; dopo di che sarà esecutiva a carico dei titolari ecclesiastici.

Art. 48. Ciascun membro della Commissione, ove si verifichi il bisogno di particolari indagini e provvedimenti, ricorrerà all'Autorità da cui dipende o direttamente al Ministero, secondo i casi, facendo quelle motivate proposte che stimerà opportune.

Parimente ciascun membro della Commissione terrà mensilmente informata l'Autorità, da cui direttamente dipende, dell'andamento delle operazioni di censuazione mediante un circostanziato rapporto che da detta Autorità sarà trasmesso al rispettivo Ministero.

Art. 49. Gli impiegati che dovranno assistere alle Commissioni saranno scelti di preferenza fra quelli che trovansi in disponibilità; ed avranno il godimento di tutto o di parte dell'antico loro stipendio; ritenuto che vorranno essere preferiti quelli che erano addetti ad uffici di amministrazione dei beni di regio patronato od ecclesiastici in Sicilia, sia che appartenessero a dicasteri disciolti finanziari od ecclesiastici, sia che appartenessero ad uffici dipendenti dai detti dicasteri. A tale oggetto i Presidenti di ciascuna Commissione richiederanno le occorrenti notizie dalle Autorità da cui tali impiegati dipendono ed anche dai rispettivi Ministeri.

La destinazione di tali impiegati sarà approvata con decreto ministeriale.

Coloro che saranno chiamati a prestare tal servizio riceveranno intiero lo stipendio che avevano, ove si trovassero di goderne parte, pel tempo che durerà l'incarico a cui saranno chiamati. Essi riceveranno lo stipendio sopra certificato di servizio rilasciato dal Presidente della rispettiva Commissione.

Finito il servizio di cui trattasi, il Presidente della Commissione, sopra deliberazione della stessa, farà rapporto ai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, di Grazia e Giustizia e dei Culti, provocando i superiori riguardi a favore di coloro che abbiano dato prove di onoratezza, assiduità ed intelligenza.

Art. 50. Le spese occorrenti per l'insediamento delle Commissioni saranno anticipate dai Ricevitori demaniali, salvo il rimborso da prelevarsi dal fondo delle multe, o in mancanza di questo, da altro fondo che sarà stabilito di concerto dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Torino, 26 marzo 1863.

*Visto d'ordine di S. M.*

Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. Pisanelli.

*(Seguono i moduli)*

---

S. M., con Decreti in data 1 e 8 aprile, si è degnata di fare nell'Ordine Mauriziano le seguenti nomine e promozioni:

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione Pubblica

ad Uffiziale

Gastaldi Andrea, professore, di Torino;

a Cavalieri

Novara avv. Francesco, professore di leggi nell'Università di Genova;

Daneri cav. Gio. Battista, id. id.;

Arrighetti dott. Giovanni, professore d'ostetricia nell'Università di Genova.

Sulla proposta del Ministro della Guerra

a Cavaliere

Richiardi sacerdote D. Gio. Battista, cappellano del 4 reggimento di fanteria.

E sulla proposta del Ministro delle Finanze

a Cavaliere

Weemaels Eugenio, direttore della filatura di Sarno.

# PARTE NON UFFICIALE

## ITALIA

INTERNO — Torino, 14 *Aprile* 1863

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Si vanno da qualche tempo ricevendo giornaliere istanze da diverse persone per essere ammesse a servire nelle carriere dipendenti da questo Dicastero.

Il personale di dette carriere è completo, nè può aumentarsi oltre i limiti del bilancio. Qualora per il collocamento a riposo di qualche impiegato o per altra ragione venga a rendersi vacante qualche posto, l'interesse pubblico consiglia di supplirvi con alcuno dei numerosi funzionari dipendenti da questo Dicastero che si trovano in disponibilità od aspettativa e coi non meno numerosi volontari dei tre rami della carriera che da lungo tempo prestano gratuiti e zelanti servizi.

Si diffida adunque chiunque fosse per innoltrare ulteriori istanze che sarebbe assolutamente impossibile al Ministero di tenerne conto.

Quanto all'ammissione di nuovi volontari si farà a suo tempo sapere con apposite pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* l'epoca in cui si potrà, secondo le esigenze del servizio, aprire il concorso per i relativi esami.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere alla cattedra di Filosofia del Diritto e di Diritto internazionale, vacante nella Regia Università di Cagliari, s'invitano gli aspiranti alla medesima a presentare al Ministero la loro domanda e i documenti relativi fra tutto il 26 luglio p. v., dichiarando esplicitamente se intendono concorrervi per titoli o per esame o per le due forme ad un tempo, giusta il prescritto dall'art. 114 del Regolamento universitario 20 ottobre 1860.

Il concorso avrà luogo in Torino.

Torino, 26 marzo 1863.

*S'invitano i Direttori degli altri periodici di riprodurre il presente avviso.*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

*Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Milano.*

Pel venturo anno scolastico 1863-64 sono vacanti nella R. Scuola di Medicina Veterinaria di Milano 2 posti gratuiti.

A termini degli articoli 79 e 93 del Regolamento approvato col R. Decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammessione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti de' suffragi per l'ammessione a far il corso a proprie spese.

Gli esami di ammessione o di concorso abbracciano gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al Decreto Ministeriale del 1.o aprile 1856, N. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione o di concorso si daranno per quest'anno in ciascun Capo-luogo delle Provincie di Lombardia, e si apriranno il 19 agosto prossimo.

Agli esami di ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 73 del suddetto Regolamento e produrrà i documenti infraindicati: pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi della Lombardia.

Gli aspiranti devono presentare al R. Provveditore agli studi della Provincia ed all'Ispettore delle scuole del Circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2. Di un attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal Sotto-Prefetto del Circondario.

3. Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a far il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 18 agosto presentarsi al R. Provveditore degli studi della propria Provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il Regio Provveditore e l'Ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agl'Ispettori saranno per cura di questi trasmessi al R. Provveditore della Provincia fra tutto il 4 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione per far il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altre equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Milano, addì 10 febbraio 1863.

*Il Direttore della R. Scuola Sup. di Med. Veterinaria*
Bonora.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Visti gli articoli 77 e 79 della Legge 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 53, 144, 145 e 147 del Regolamento universitario approvato con Reale Decreto 20 ottobre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla Facoltà di Teologia in sua sessione del 3 corrente mese di febbraio,

Si notifica quanto segue:

Nel giorno 19 novembre prossimo avranno principio in questa Università gli esami di concorso per uno dei posti di Dottore aggregato di detta Facoltà.

Tali esami verseranno sulla *Teologia speculativa*.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare al Preside della Facoltà medesima la loro domanda corredata del diploma di laurea conseguita o confermata in una delle Università del Regno, dal quale risulti avere l'aspirante compiuto da due anni il corso.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa Segreteria entro tutto il giorno 10 del prossimo mese di ottobre, e le domande coi documenti a corredo, entro tutto il giorno 4 del suddetto mese di novembre.

Torino, 18 febbraio 1863.

*D'ordine del Rettore*
*Il segretario capo avv.* Rossetti.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

Andando, colla fine del corrente anno scolastico, a rendersi vacante uno dei due posti di Assistente alle cliniche di questa R. Università;

Veduto il R. Decreto del 12 luglio 1859;

Veduto il dispaccio del Ministero dell'Istruzione Pubblica in data del 4 del corrente mese, a schiarimento del regolamento interno per le cliniche delle Università approvato con R. Decreto del 5 ottobre 1862,

Si notifica:

1. Nel prossimo venturo aprile e nei giorni che verranno all'uopo determinati, avranno luogo in questa Università gli esami di concorso per l'elezione del nuovo Assistente alle cliniche dell'Università stessa, nella forma stabilita dal succitato R. Decreto del 12 luglio 1859;

2. Coloro che intenderanno d'essere ammessi a tale concorso dovranno far constare:

D'essere già da due anni laureati in medicina e chirurgia;

Di aver ottenuto non meno di 7[10 di punti negli esami dell'ultimo anno di corso;

Di avere nel corso dei loro studi tenuto una regolare condotta;

Di avere in modo esemplare frequentato le cliniche universitarie.

3. Le domande, corredate dei relativi documenti, dovranno essere presentate al sig. Rettore non più tardi del giorno 20 dell'indicato mese di aprile.

Cagliari, 12 marzo 1863.

D'ordine del sig. Rettore
*Il segr. capo* Dessì Magnetti.

STRADE FERRATE DELLO STATO.

Dal giorno 16 corrente mese ad ognuno dei convogli diretti che hanno luogo sulla ferrovia Torino-Genova sarà aggiunta una vettura fornita di *coupé* capace di quattro posti.

Il prezzo di ognuno di tali posti, la cui domanda vuol essere fatta allo stesso Capo-Stazione, è fissato in L. 0 132 per chilometro.

I suddetti posti di *coupé* saranno preferibilmente accordati ai viaggiatori diretti a più lontana destinazione, ed in parità di lontananza a quello che primo ne avrà fatto dimanda. Di guisa che l'assicurazione dei posti nel *coupé*, richiesti per una destinazione intermedia, non potrà farsi immediatamente, ma solo nell'atto della partenza del convoglio.

Le stazioni intermedie non potranno distribuire biglietti per *coupé* se non dopo l'arrivo del convoglio e dopo essersi assicurate che vi sono posti disponibili.

Anche al convoglio diretto che parte la sera da Torino per Bologna può venire aggiunta una vettura a *coupé*, semprechè ne siano accaparrati e pagati anticipatamente tutti e quattro i posti per la corsa fino a Piacenza.

Nel *coupé* si può fumare purchè il consentano gli altri viaggiatori.

Torino, addì 12 aprile 1863.

*La Direzione Generale.*

## ESTERO

Russia. — Si legge nella parte ufficiale del bollettino annesso alla *Gazzetta del Senato*, sotto la data di Pietroborgo 23 marzo:

Per un ucase del 22 del corrente mese il Senato dirigente promulga il regolamento seguente presentato, per ordine dell'Imperatore, al comitato dei ministri dal ministro dell'interno e sanzionato da S. M. I. il 15 dello stesso mese:

*Regolamento concernente il sequestro dei beni degli individui implicati nei disordini onde furono teatro i governi limitrofi del Regno di Polonia e la gestione dei detti beni.*

§ 1. La complicità dei disordini scoppiati in alcune parti dei governi occidentali porta seco una risponsabilità i cui effetti si estendono sulle persone come sui beni dei colpevoli.

§ 2. I beni delle persone che hanno preso parte ai disordini sono messi sotto sequestro per cura dell'autorità locale superiore affinchè si guarentisca la risponsabilità materiale in cui sono incorse.

§ 3. Possono essere posti sotto sequestro i beni appartenenti all'individuo complice dei disordini e che trovansi nell'impero, ciò sono: gl'immobili d'ogni natura, i beni mobili e i capitali in biglietti di banca, le azioni ed obbligazioni esentate dal sequestro da disposizioni positive delle leggi generali, come il denaro contante e i titoli di credito.

§ 4. Possono del pari essere posti sotto sequestro i beni di ogni natura onde l'individuo complice dei disordini gode a titolo di fruttuario temporario o vitalizio, in virtù di qualunque atto o documento.

§ 5. I beni sequestrati sono posti a disposizione della Camera locale dei dominii dell'impero.

§ 6. Possono essere affidate all'amministrazione dei municipii locali le case situate nelle città e poste sotto sequestro.

§ 7. La consegna dei beni sequestrati e di tutti i titoli che vi si riferiscono alla persona incaricata dell'amministrazione del sequestro è fatta da un impiegato della polizia locale o qualunque altro nominato dall'autorità superiore della provincia, giusta un inventario redatto su carta libera in presenza di due testimonii fededegni. Può assistere a questa consegna il proprietario, i membri della sua famiglia che trovansi sul sito o il gerente del bene.

§ 8. Non s'inseriranno nell'inventario gli oggetti che le leggi generali permettono di lasciare a disposizione dei debitori in fallimento quando si redige l'inventario delle loro cose mobili.

§ 9. I beni di un individuo complice dei disordini, che possiede in comune con altri, sono lasciati all'amministrazione degli altri comproprietarii non implicati nei disordini; tuttavia in questa congiuntura l'impiegato incaricato di far la consegna del bene, di concerto con quello cui spetta l'ufficio di riceverlo, verifica esattamente la rendita che produce il bene ed esige dai comproprietarii, fra le mani di cui ne è lasciata la gestione, l'obbligo scritto di versare alla Camera dei dominii dell'impero, in capo di ogni trimestre, la parte delle rendite a cui avrebbe diritto il complice dei disordini.

§ 10. I beni sopra indicati tenuti in affitto da fittaiuoli non implicati nei disordini in virtù di contratti non soggetti a contestazione e conchiusi prima del regolamento presente saranno lasciati nelle mani di questi fittaiuoli; ma questi si obbligheranno per iscritto a versare alla Camera dei dominii dell'impero il prezzo delle locazioni alle scadenze determinate da' contratti.

§ 11. Il ministro dei dominii dell'impero munirà le Camere poste sotto la sua autorità di un'istruzione particolarizzata su tutto ciò che concerne l'amministrazione economica dei beni sequestrati e la contabilità di quest'amministrazione.

§ 12. Tutte le spese dell'amministrazione dei beni sequestrati saranno imputate sulle loro rendite.

§ 13. Gl'introiti prodotti da un bene sequestrato servono ad effettuare alla loro scadenza tutti i pagamenti dovuti per accatti agli stabilimenti di credito, come per canoni allo Stato e canoni provinciali, e a soddisfare tutti i crediti particolari fondati su titoli legali certi consegnati prima della sanzione del regolamento presente.

§ 14. Diffalcati tutti i pagamenti e le spese di amministrazione del bene, necessarie e autorizzate dal regolamento presente, il resto delle rendite è trasmesso alla banca dello Stato, o alle sue succursali per esservi posto ad interesse.

§ 15. Il proprietario e la sua famiglia lasciano il bene sequestrato. Tuttavia se i membri della famiglia non hanno preso parte ai disordini e, non possedendo proprietà distinte, mancano di mezzi di esistenza, l'autorità locale superiore potrà far dare loro, per loro mantenimento, una parte della rendita netta rimasta dopochè si sono diffalcati tutti i pagamenti e spese cagionati dal bene e autorizzati dal regolamento presente.

§ 16. Il sequestro sarà mantenuto sino alle disposizioni che verranno prese dopo la definitiva repressione dei disordini. Tuttavia se prima di quel tempo fosse riconosciuta non fondata l'imputazione di complicità ai disordini fatta al proprietario dei beni sequestrati, il sequestro sarà incontanente tolto per cura dell'autorità locale superiore e il bene verrà reso al proprietario con tutte le sue rendite, diffalcati i pagamenti e le spese effettuate in virtù del regolamento presente.

# FATTI DIVERSI

SOCIETA' PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN TORINO. — La Direzione della Società, in sua seduta d'oggi, ha adottato le seguenti modificazioni al Regolamento per l'Esposizione di Belle Arti, stato pubblicato il 25 gennaio scorso:

1. Il tempo utile per la consegna delle opere decorrerà dal giorno 18 al 26 maggio;

2. Dopo le ore quattro pomeridiane del giorno 26 maggio non sarà più accettata opera alcuna per l'Esposizione, *non escluso il caso di forza maggiore.*

3. L'apertura dell'Esposizione avrà luogo *lunedì 8 giugno.*

La Direzione poi, mentre trattandosi di un locale di recente costruzione ha dato le disposizioni necessarie per guarentire i dipinti dall'umidità, tuttavia per ogni maggior cautela invita gli artisti esponenti a fissare una tela incerata dietro i quadri.

Torino, 12 aprile 1863.

*Per la Direzione*
Avv. Luigi Rocca, *direttore segretario.*

R. SOCIETA' *del Tiro a segno in Torino* — Programma pel tiro a premii con carabina e pistola nel 1863 al padiglione della Società presso il Castello del Valentino.

*Qualunque persona anche estranea alla Società potrà prendere parte al tiro e concorrere ai premii.*

L'apertura degli esercizi avrà luogo giovedì 16 aprile corrente, alle ore 8 mattina, ed i medesimi proseguiranno sino a tutto il giorno mercoledì 10 giugno successivo.

In tal periodo di tempo il tiro sarà aperto in tutti i giorni dalle ore 6 alle 12 antimerid. e dalle 2 alle 8 vespertine.

Nei giorni festivi però, come pure ogni qual volta si presentasse una Deputazione di una Società di tiro sì nazionale che estera, l'esercizio continuerà senza interruzione dalle 6 mattina alle 8 di sera.

Premii finali di centro.

*Carabina*

1. Una Carabina, sistema americano, con corredo, del valore di L. 350, oltre una ricca bandiera in velluto.
2. Carabina federale, con corredo, del valore di L. 200, oltre una bandiera in seta.
3. Carabina Floeber, da sala, del valore di L. 100.

*Pistola*

1. Spilla d'oro e platino, del valore di L. 50.
2. Breloque, ferro da cavallo, con rubini, del valore di L. 40.
3. Bottoni da camicia, in oro e turchine, del valore di L. 35.

Uno stesso tiratore non potrà vincere più di uno dei suddetti premii, tanto pel tiro di carabina come pel tiro di pistola, avrà però diritto a suo luogo ad altrettante menzioni onorevoli quanti altri colpi avrà fatto più centrali di quello a cui fu aggiudicato il terzo premio.

Premii finali di maggioranza.

*Carabina*

1. Servizio da thè, del valore di L. 220, con ricca bandiera in velluto.
2. Orologio da viaggio, con astuccio, del valore di L. 150, oltre una bandiera in seta.
3. Vasca per punch, con cucchiaio, del valore di L. 100.
4. Posata in vermeille, con astuccio, del valore di L. 80.

*Pistola*

1. Anello in oro, modello Campana, del valore di L. 40.
2. Spilla di corallo, del valore di L. 35.
3. Bottoni di platino per maniche, del valore di L. 30.
4. Anello in oro per cravatta, del valore di L. 25.

Pel tiro di carabina la maggioranza s'intende quella relativa, ed è regolata nel modo seguente:

Il 1.o premio sarà vinto dal tiratore che in minor numero di colpi avrà colpito n. 200 cartoncini, il 2.o n. 150, il 3.o n. 100, ed il 4.o n. 50 cartoncini; il premio maggiore esclude il minore, lasciando soltanto luogo a menzione onorevole.

Pel tiro di pistola la maggioranza è l'assoluta.

*Premii settimanali.*

In ogni settimana sono stabiliti due premii, l'uno pel colpo più centrale di carabina, e l'altro pel colpo più centrale di pistola. Tali premii consistono in oggetti del valore approssimativo di L. 50 pel tiro di carabina, e di L. 10 pel tiro di pistola.

In ogni settimana vi sarà inoltre una medaglia in argento pel secondo colpo più centrale di carabina.

Pel concorso a questi premii saranno solo computati i primi cinquecento colpi fatti nella settimana da ciascun tiratore. La settimana s'intenderà cominciare il giovedì e terminare col mercoledì della settimana susseguente.

*Medaglie d'onore pel tiro di carabina.*

1. Gran medaglia in argento dorata per ogni tiratore che avrà colpito n. 350 cartoncini.
2. Gran medaglia in argento per ogni tiratore che avrà colpito n. 250 cartoncini.
3. Gran medaglia in argento pel colpo più centrale fatto nel giorno d'apertura del tiro.
4. Medaglia in argento pel colpo più centrale fatto nel giorno di apertura al tiro di pistola.

Tutti indistintamente gli accorrenti al tiro sì di carabina che di pistola dovranno strettamente uniformarsi alle disposizioni del regolamento per gli esercizi affisso al Padiglione.

Il Consiglio di direzione si riserva fare di pubblica ragione il giorno in cui avrà luogo la solenne distribuzione dei premii.

Contributo da pagarsi da ogni tiratore.

*Pel tiro con carabina*

| | Per 20 colpi | Per 50 | Per 100 | Per 500 |
|---|---|---|---|---|
| Dai Soci | 1 00 | 2 00 | 3 00 | 10 00 |
| Dagli estranei | 2 00 | 4 00 | 6 00 | 20 00 |

Quel tiratore che si servisse di munizioni della Società pagherà inoltre cent. 5 per ogni colpo.

*Pel tiro con pistola*

| | Per 25 colpi | Per 50 | Per 100 | Per 500 |
|---|---|---|---|---|
| Tanto dai soci quanto dagli estranei | 1 50 | 2 50 | 4 50 | 15 00(*) |

In questo contributo è compresa la provvista delle munizioni.

Torino, il 10 aprile 1863.

*Per il Presidente della Società*
Il cons. A. Capuccio.

*Il socio segr.* P. Colla.

*Avvertenza.* Nelle ore pomeridiane di ogni lunedì nelle quali trovasi aperto il tiro generale, il bersaglio a destra per la carabina sarà a disposizione di coloro che vorranno concorrere alla *Poule*, il cui regolamento speciale sarà affisso al padiglione. Questo tiro è affatto estraneo al presente programma.

(*) Queste bollette si rilascieranno ai soli soci.

CORSE DI CAVALLI. — Nel *Giornale Officiale di Sicilia* del 7 corrente leggiamo:

Oggi alla R. Favorita hanno avuto luogo due corse di cavalli a premio di S. M. Nella prima la gara è stata vinta da una cavalla grigia *Easter*, del sig. Ottaviano Cassitto, che ha guadagnato lire 1000 delle assegnate dalla prelodata M. S. ed altre 50 su diritti d'entrata. Nella seconda è stata la vittoria per un cavallo inglese *Gameland* del signor marchese di Rivadebro, premiata di lire 2000, danaro del Re, e 100 cavate dai diritti suindicati.

In una terza corsa, fatta a scommessa particolare, il cav. Giuseppe Guccia, con una sua cavalla irlandese *Copenaghen*, ha toccato il segno, tra'vivi applausi degl'astanti.

A godere del lieto spettacolo è convenuto bel numero ed eletto de'nostri cittadini, ed esso è stato compiuto con brio e con ordine inalterato.

È ben da sperare che l'incoraggiamento dato da S.M. a questo genere di diletti varrà a svegliare presso noi un gusto che potrebbe meliorare e perfezionare le razze de' nostri cavalli, che pur nell'antichità furon celebrati da'canti de'poeti.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — È uscito il fascicolo 1 del II volume del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri di S. M. il Re d'Italia. Esso contiene le materie seguenti: 1. Cenni statistici sullo Stato di California, del reggente il Regio Consolato in S. Francisco; 2. Commerce et industrie dans le Grand-Duché de Bade, du Consul du Roi a Mannheim; 3. Cenni statistici commerciali sul distretto consolare di Malta, dell'avv. Lambertenghi, R. Applicato consolare; 4. Statistica commerciale della piazza di Galatz nel 1861, del R. Viceconsole avv. Brunenghi; 5. Notes sur le commerce de Nantes et ses relations avec l'Italie, du Consul du Roi; 6. Recenti notizie sull'Impero Birmano; 7. Statistica della navigazione italiana nel porto di Taganrog durante il 1862, del R. Console avv. Rossi; 8. Navigazione mercantile a Costantinopoli nell'anno 1862, quadro compilato dal R. Console generale; 9. R. Decreto sul riordinamento del servizio dragomanale; 10. Circolare ai RR. Consoli all'estero del 6 aprile 1863; 11. Nomine e disposizioni consolari.

Il detto fascicolo pubblica la seguente avvertenza:

In risposta a varie domande di Regii Consoli e di Associati a questo Bollettino crediamo opportuno di avvertire che il *Bollettino Consolare* non si pubblica regolarmente ogni mese, ma solo quando havvi materia sufficiente per un intiero fascicolo. Egli è perciò che nel determinare le condizioni di associazione si indicò che si ammettevano abbuonamenti per un volume composto di dodici fascicoli senza limitazione di tempo.

— Il n. 134 (12 aprile 1863) *della Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle effemeridi della pubblica istruzione* pubblica il seguente sommario:

*Istruzione superiore.* — Sopra alcuni scritti recenti del senatore Bufalini e del professore Studiati, di Pisa, concernenti gli studii medici e i loro rapporti colle scienze fisiche e naturali.

*Etnologia.* — Alcune notizie ed osservazioni in proposito degli Studi Critici del professore Ascoli — II. (D. Comparetti).

*Geografia, viaggi, costumi.* — Lettera seconda (R. T.).

*Bibliografia.* — Della dedizione dei Genovesi a Luigi XII di Francia, commentario di L. Tommaso Belgrano. — Relazione sulla Società ligure di storia patria, dello stesso. — Registro della Curia arcivescovile di Genova, pubblicato ed illustrato dallo stesso (Girolamo Rossi).

*Carteggio letterario.* — Da Firenze (C.).

*Notizie varie.*

*Ministero dell'istruzione pubblica.* — Decreto Reale col quale è promulgato il Regolamento scolastico e disciplinare del Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano.

*Annunzi.*

— Sommario delle materie contenute nel *fasc.* 7, 10 aprile, del giornale *L'Economia Rurale e Repertorio di Agricoltura.*

*Direzione.* — Rassegna agronomica. — La peste bovina. — Mietitrice e falciatrice M. Cormick. — Coltivazione del cotone in Italia. — Imprestito di mulli agli agricoltori. — Notizie delle campagne. — Comizio Agrario di Sanfrè.

*Direzione.* — Congresso XIV dell' Associazione Agraria Italiana.

*Studiati.* — Indagini microscopiche sul seme serico.

*Delponte.* — Principali piante economiche poste a prova nella primavera 1862 nell'orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino (pomidoro).

*Ferrero Gola.* — La caccia e la pesca considerata economicamente.

*Peyrone.* — Su una malattia dei vini.

*Direzione.* — Nuovi apparecchi Delprino.

*Direzione.* — Rassegna e bollettini commerciali agrari.

# ULTIME NOTIZIE

TORINO, 13 APRILE 1863.

Leggesi nella *Gazzetta di Firenze*:

Ieri (12) il Re diede un gran pranzo, cui erano invitati deputati e senatori, i due generali d'armata Fanti e Cialdini, le Autorità civili e militari della città, il generale della Guardia Nazionale e il gonfaloniere di Firenze, il conte Pasolini prefetto di Torino e altre ragguardevoli persone. La banda musicale della Guardia Nazionale suonò durante il pranzo.

Stamane (13) S. M. il Re, accompagnato dai ministri Minghetti, Menabrea e Di Negro, ha visitato la R. Accademia di Belle Arti, varii studi di artisti e il restaurato palazzo del Podestà, del quale ha dimostrato grande soddisfazione.

La prima adunanza della Commissione sopra la istruzione pubblica avrà luogo sabato 18 corrente alle ore 12 1/2 nella sala del Consiglio dell'Ordine Mauriziano, via della Basilica, n. 3, piano 1.

Il vapore il *Cairo* della Società che fa il servizio tra Ancona ed Alessandria, che aveva dato in secco nelle acque di Corfù, è stato levato per opera di un vascello inglese.

Il Senato del Regno nella sua tornata di ieri dopo alcune comunicazioni, ed il sorteggio degli uffizi, non trovandosi in numero per deliberare fece luogo all'appello nominale da cui risultarono assenti i senatori: Acquaviva, Arese, Avossa, Balbi-Piovera, Bellelli, Beretta, Bevilacqua, Bolmida, Bonelli, Borghesi, Borromeo, Breme, Cantù, Carbonieri, Carradori, Casati, Cataldi, Caveri, Centofanti, Colla, Colonna A., Colonna G., Conelli, D'Azeglio, Deferrari R., De Gasparis, De Gori, Del Giudice, Della Bruca, Della Rocca, De Monte, De Sauget, Di Campello, Di Fondi, Di Negro, Di S. Giuliano, Farina, Fenzi, Ferrigni, Filingeri, Gagliardi, Gallone, Genoino, Ghiglini, Giorgini, Guardabassi, Guevara, Laconi, Lechi, Lella, Linati, Malvezzi, Manzoni, Marliani, Martinengo, Menabrea, Montanari, Monti, Natoli, Nazari Nigra, Oneto, Paleocapa, Pallavicini Fabio, Pallavicini L., Pallavicino-Trivulzio, Pandolfina, Panizza, Pareto, Pasolini, Pepoli, Piraino, Pirla, Pizzardi, Prudente, Puccioni, Ridolfi, Roncalli Vincenzo, Sagarriga, Saluzzo, San Marzano, Sacchi Francesco, Sella, Sforza, Simonetti, Strongoli, Strozzi, Torremuzza, Torrigiani, Trigona, Vesme.

Riunitosi in seguito negli uffizi procedette alla costituzione dei medesimi, e riuscirono formati come segue:

Ufficio 1.o Presidente senatore Des Ambrois; Vice-Presidente De Sonnaz; Segretario Lauzi.

Ufficio 2.o Presidente senatore Alfieri; Vice-Presidente Deforesta; Segretario D'Adda.

Ufficio 3.o Presidente senatore Castagnetto; Vice-Presidente Matteucci; Segretario Taverna.

Ufficio 4.o Presidente senatore Cibrario; Vice-Presidente Sauli L.; Segretario Giovanola.

Ufficio 5.o Presidente senatore di Pollone; Vice-Presidente Arnulfo; Segretario Scialoja.

*Commissione bimestrale delle petizioni.*

Ufficio 1.o Senatore Pernati; 2.o Jacquemoud; 3.o Pallavicino-Mossi; 4.o Ricotti; 5.o Riva.

La Camera dei Deputati nella tornata di ieri proseguì la discussione dei capitoli del Bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno corrente, alla quale presero parte i deputati La Porta, Camerini, Curzio, Cocco, De Blasiis, Lazzaro, Miceli, Valerio, Bruno, Bottero, il relatore Cantelli e il Ministro dell'Interno.

*Commissioni legislative.*

Per esaminare e riferire intorno al progetto di legge per una pensione annua al commendatore Carlo Luigi Farini gli Uffici della Camera nominarono la Commissione seguente:

Ufficio 1. Bottero; 2. Martinelli; 3. De Donno; 4. Bonghi; 5. Rasponi; 6. Giorgini; 7. Alfieri Carlo; 8. Nisco; 9. Brignone.

La Commissione incaricò della relazione il deputato Giorgini.

## DIARIO

La *Gazzetta del Senato* di Pietroborgo pubblica un decreto imperiale che ordina il sequestro dei beni appartenenti alle persone che hanno preso parte all'insurrezione polacca. Questo ucase che porta la data del 22 marzo fu seguito il 12 corrente dal manifesto di amnistia. Gli ultimi dispacci annunziano che il manifesto non produsse alcun effetto, diede anzi nuovo impulso all'insurrezione e che dappertutto i volontari vanno ad ingrossare le file dei combattenti.

Abbiamo riferito testè che una nave inglese carica di gioventù polacca armata aveva, forse per tema di capitare negl'incrociatori russi, approdato a Malmö sull'estremità della Penisola Scandinava. Quella nave fu per ordine del Governo svedese posta sotto sequestro. Ora una lettera da Stoccolma porta che il signor Jerningham, ministro d'Inghilterra in quella capitale, fece vive istanze per la sua liberazione immediata, ma che malgrado ciò il Governo non si è dipartito dalla sua prima risoluzione e ha trasmesso ordine alle autorità del porto di Malmö di mantenere il sequestro sopra il *Ward Jackson.*

Il Governo inglese, risoluto di evitare ogni causa di conflitto cogli Stati Uniti d'America, ha fatto sequestrare a Liverpool due altre navi destinate ai Separatisti.

Secondo il *Courrier des Etats-Unis* il ministro di Francia a Washington ha ricevuto un nuovo dispaccio del sig. Drouyn de Lhuys in risposta a quello del sig. Seward del 6 febbraio ultimo. Pur rimanendo entro i limiti delle relazioni amichevoli questo dispaccio sarebbe scritto in modo autorevole e fermo. Quanto alla sostanza il Governo imperiale persiste nella propria opinione malgrado gli argomenti del ministro di Stato americano. Sciolta pel mal esito delle sue pratiche dagli obblighi d'interposizione amichevole a cui la stringevano le antiche sue simpatie per gli Stati Uniti la Francia ripiglierebbe, con rammarico, il contegno di semplice spettatrice estranea alla lotta e si ridurrebbe a seguire gli avvenimenti.

L'Assemblea degli Stati d'Assia Cassel votò nella tornata dell' 11, modificazioni alla legge elettorale. Sono quindi secondo la risoluzione adottata membri di diritto dell'Assemblea i principi appannaggiati o i loro procuratori, i nobili mediatizzati o i loro rappresentanti, e sei delegati della nobiltà dell' Impero e dell'Ordine equestre proprietario dell'Assia Elettorale.

Nel Portogallo la Commissione della Camera dei deputati incaricata di esaminare il disegno di legge presentato dal signor Antonio de Serpa per rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale reca al commercio dei vini nella provincia del Douro, ha presentato la sua relazione, la quale è favorevolissima alle conclusioni dell'onorevole deputato. Secondo il suo disegno l'industria e il commercio dei vini del Douro diverranno liberi. I vini saranno ragguagliati agli altri del paese nel pagamento dei diritti di esportazione. Sarà tolto il divieto di esportazione dei prodotti vinicoli dell'alto Douro per ogni altra dogana da quella di Porto. Il governo aprirà ogni anno in quella provincia esposizioni vinicole dove saranno distribuite ricompense a coloro che si saranno segnalati per eccellenza di prodotti, ed erigerà scuole, dove si insegneranno i migliori metodi per la coltura della vite e per la fabbricazione del vino.

Una lettera da Porto al *Moniteur Universel* dice che la donazione della cappella di Carlo Alberto fatta dalla Principessa di Montleart al Re di Portogallo produsse impressione molto simpatica in quella città. Quando nel 1849, prosegue la citata lettera, Re Carlo Alberto venne a stabilire la sua dimora a Porto, gli abitanti di questa città lo accolsero con grande rispetto. La sua morte cagionò tra di loro vero rammarico e la sua memoria vi è rimasta popolarissima. Per la qualcosa soddisfa al loro patriotismo il vedere che il loro Sovrano prende sotto la sua protezione il monumento eretto alla memoria d' un Principe, che dopo dure vicende venne a cercare in mezzo a loro la solitudine e il riposo.

MINISTERO DI MARINA.

Elenco degli aspiranti ai posti di Aiutante macchinista ammessi al concorso in base alla notificanza annessa al R. Decreto 22 febbraio 1863 inserto nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo ultimo, n. 59:

Almasio Modesto da Monteu da Po;
Bonom Giuseppe da Graglia (Biella);
Baccini Emilio da Sampierdarena;
Buscaglione Giovanni da Graglia (Biella);
Borzone Paolo da Genova;
Capuccino Luigi da Occhieppo Inferiore (Biella);
Cancino Giuseppe da Ronco (Biella);
Cogliolo Emanuele da Genova;
Donati Michele da Ancona;
Flecchia Camillo da Biella;
Gasparini Francesco da Treviso;
Moglione Francesco da Sampierdarena;
Podestà Francesco da Genova;
Sommaruga Alberto da Morazzone.

Torino, il 15 aprile 1863.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

*Posen, 13 aprile.*

Nel palatinato di Kalisch 700 Polacchi hanno battuto 2000 Russi.

*Cracovia, 13 aprile.*

Lettere da Varsavia recano che il proclama dell'amnistia non produsse alcun effetto.

Lo *Czas* dubita che il manifesto dello Czar possa soddisfare le potenze. Quanto alla Polonia, essa risponde col continuare la lotta.

*Londra, 14 aprile.*

Il *Morning Post* dice che l'amnistia dello Czar è insufficiente, e che è poco probabile che gl'insorti l'accettino, avendo ora ottenuto l' intervento delle potenze e non trovandosi essi in una posizione disperata.

*Parigi, 14 aprile.*

*Notizie di borsa.*

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0/0 — 70 05.
Id. id. 4 1/2 0/0 —
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92 3/4.
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura) — 72 50.
Id. id. Chiusura in contanti — 72 85.
Id. id. id. fine corrente — 72 30.
(Prestito italiano 73 50)

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1458.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 470.
Id. id. Lombardo-Venete — 606.
Id. id. Austriache — 505.
Id. id. Romane — 390.
Obbligazioni id. id. — 250.
Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 972.
Borsa debole.

*Roma, 14 aprile.*

L'ex-regina Maria Sofia di Napoli è arrivata a mezzanotte e fu ricevuta alla stazione dall'ex-re e dalla real famiglia, dall'emigrazione e da molti personaggi romani ed esteri.

*Firenze, 14 aprile.*

Il principe di Carignano ha presieduto stamane l'adunanza della Commissione per la facciata del Duomo.

Stamane il ministro Minghetti è partito per Torino, Menabrea partirà domani.

*Liverpool, 15 aprile.*

Due altri bastimenti destinati ai Separatisti d'America vennero sequestrati. Il Governo è deciso di evitare ogni causa di conflitto cogli Stati Uniti.

*Lemberg, 14 aprile.*

Un nuovo manifesto del Comitato centrale invita tutti i Polacchi a prender parte all'insurrezione.

Gli usseri austriaci impedirono una nuova violazione delle frontiere da parte dei cosacchi.

*Cracovia, 14 aprile.*

Il manifesto dell'amnistia diede un nuovo impulso all'insurrezione. Dappertutto i volontari vanno ad ingrossare le file dei combattenti.

## CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

13 aprile 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. della m. in cont. 72 30 50 50 35 80 60 — corso legale 72 53 — in liq. 72 40 35 35 30 30 40 40 40 40 40 30 35 pel 30 aprile, 72 65 65 65 60 60 65 pel 31 maggio.

Certificati. C. d. m. in liq. 73 45 p. 30 aprile.

Fondi privati.

Cassa Commercio ed Industria. C. d. matt. in liq. 693 p. 30 aprile.

BORSA DI NAPOLI — 14 aprile 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidati 5 0/0, aperta a 72 60 chiusa a 72 65.
Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 14 aprile 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

| | | | *giorno precedente* |
|---|---|---|---|
| Consolidati Inglesi | L. | 92 6/8 | 92 6/8 |
| 3 0/0 Francese | » | 70 05 | 70 30 |
| 5 0/0 Italiano | » | 72 30 | 72 70 |
| Certificati del nuovo prestito | » | 73 50 | 73 70 |
| Azioni del credito mobiliare | » | 1458 » | 1478 » |
| *Azioni delle ferrovie* | | | |
| Vittorio Emanuele | » | 470 » | 470 » |
| Lombarde | » | 606 » | 608 » |
| Austriache | » | 503 » | 506 » |
| Romane | » | 390 » | 390 » |

G. Favale gerente.

## REGNO D' ITALIA

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Direzione Generale delle Gabelle

### AVVISO

Il giorno 18 del mese di maggio, ad una ora pomeridiana, sarà tenuto negli Uffizii del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle in Torino, un appalto a partiti segreti per il deliberamento in tre lotti di una somministrazione di 1250 botti di tabacco in foglie d'America, cioè 1000 botti di foglie di tabacco Kentucky propriamente detto, e 250 botti di foglie denominate Clarksville.

Le qualità del tabacco sono rappresentate dai tipi appositamente formati dall'Amministrazione, che potranno esaminarsi presso le Manifatture di Torino, di Napoli e di Milano, non che presso le Direzioni delle Gabelle in Genova e Livorno.

I patti e le condizioni stabilite per la presentazione delle offerte e per l' esecuzione delle forniture sono specificate nel quaderno d' oneri che potrà ispezionarsi presso la menzionata Direzione Generale delle Gabelle, non che presso le Direzioni compartimentali di Torino, di Napoli, di Firenze, di Milano, di Genova e di Livorno.

Si osserveranno nel presente appalto le formalità prescritte dal Regolamento annesso al Regio Decreto del 7 novembre 1860, sotto il num. 4441.

Dato a Torino, addì 30 marzo 1863.

*Il Direttore Generale delle Gabelle*

1097 CAPPELLARI.

## CITTÀ DI TORINO

### AVVISO DI 2. INCANTO

Essendosi in tempo utile fatto l'aumento del ventesimo ai prezzi sotto indicati, ed a cui venne, con atto d'incanto del 6 corr. mese, deliberato in due distinti lotti la demolizione dei due caseggiati infra designati

Si notifica:

Che giovedì, 23 suddetto mese di aprile, alle ore due pomerid., nel civico palazzo, si riaprirà collo stesso metodo delle licitazioni orali, un nuovo incanto e si farà luogo al deliberamento definitivo dei sotto indicati due lotti a favore di chi, dopo la estinzione di una candela vergine, avrà offerto maggior aumento al prezzo a cadun di essi infra notato.

Lotto 1. Fabbricato dell' antica Posta dei Cavalli formante l' isolato Sant'Ambrogio, L. 9,250 50;

Lotto 2. Scuderia dei Reali Carabinieri formante l' isolato S. Camillo, L. 5,092 50.

I capitolati delle condizioni, sì parziale che generale, colle relative piante degli isolati a demolirsi, sono visibili nel Civico Ufficio d' Arte tutti i giorni nelle ore di ufficio. 1158

### N. BIANCO E COMP.

BANCHIERI,

*Torino, via S. Tommaso, num. 16,*

Assicurano le Obbligazioni dello Stato 1834 contro l'estrazione al pari del 30 corrente aprile al prezzo di L. 10 caduna col rimborso in L. 1,200. 1118

1143 *Nonoultimo anno di estrazione.*

**VENDITA** di *vaglia* di Obbligazioni dello Stato (creaz.ne 27 maggio 1834), da estrarsi dall'Amministrazione del Debito Pubblico li 30 aprile 1863: 1. premio L. 50,000; 2. L. 15,000; 3. L. 10,000; 4. L. 8,000; 5. L. 900. Recapito alla drogheria Achino, piazza S. Carlo, n. 2, Torino. Contro *Buono* postale di L. 31 si spedisce *franco* ed assicurato.

### AI VIAGGIATORI

LONDRA. L' Istituto Reale Commerciale che rappresenta gl' interessi di varie nazioni, invia *gratuitamente* ai viaggiatori le istruzioni indispensabili per recarsi in Londra, e le indicazioni per sfuggire i tagliaborse.

Mediante otto scellini, (fr. 10 per giorno) i viaggiatori hanno tavola ed alloggio e tutto il confortevole: avranno pure gli schiarimenti di cui abbisognassero su tutti i prodotti. Si parlano tutte le lingue. Scrivere, *franco*, al sig. A. Richard, 36, Upper Charlotte Street, Fitzroy Square, Londra. 586

## VENDITA DI UNA CASA
### IN TORINO

Giovedì, 16 corrente, ore 10 di mattina, nello studio del not. cav. Albasio, si venderanno all'asta pubblica e divisi in lotti, li fabbricati caduti nell'eredità dell'avv. Farinelli, posti in Torino, sezione Borgo Dora, lungo il corso San Massimo e la via della Consolata, isolato San Leone.

Il lotto 1 del reddito di L. 5060 è incantato per L. 44,000,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Il 2 | del reddito | di L. 4950 | per | L. 40300 |
| » 3 | » | » 4480 | » | » 37330 |
| » 4 | » | » 3590 | » | » 30300 |
| » 5 | » | » 3220 | » | » 26900 |
| » 6 | » | » 2193 | » | » 16320 |

Il 7 consta di un terreno fabbricabile della superficie di metri quadrati 1722, con muri di cinta, e costruzioni entrostanti, è posto all'asta per L. 19,380. 922

**NB. -- La massima parte delle locazioni di coloro che occupano li fabbricati posti in vendita hanno il loro termine col 1 luglio o col 1 ottobre anno corr.**

## BANCA NAZIONALE

*Prestito Nazionale di 700 milioni*

Si avvertono i sottoscrittori al prestito di 700 milioni, che a cominciare da domani 15 dalle ore 9 alle 11 1/2 antimeridiane e dalla 1 alle 3 pomeridiane, la Banca Nazionale distribuirà i certificati interinali ai possessori delle dichiarazioni *figlie* munite della quitanza del primo decimo e del bollo comprovante il rimborso dell'eccedenza sul primo versamento.

Si riceveranno a partire dallo stesso giorno i pagamenti del secondo decimo e dei successivi, a mente del Regio Decreto 11 marzo e del decreto ministeriale in data 3 del mese corrente.

Torino, 14 aprile 1863. 1147

## SOCIETÀ

*già proprietaria dell'Edifizio Filodrammatico di Torino*

1137

I signori Soci Azionisti sono invitati ad intervenire all'Adunanza generale che avrà luogo domenica 19 corrente, ad un'ora pomeridiana, in una delle sale del Casino di Commercio in piazza Carignano, n. 2, per ricevere comunicazione del rendiconto finale, prendere sul medesimo le opportune deliberazioni, stabilire il tempo ed il modo di effettuare il riparto dei fondi rimasti disponibili, e dare quegli altri provvedimenti che potranno essere del caso.

Torino, 14 aprile 1863.

*IL CONSIGLIO D'AMMINISTR.*

### NOTIFICAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione della Società dei Consumatori di Gaz-luce di Torino diffida gli Azionisti morosi al pagamento dei ventesimi, che essendo stati più volte diffidati di voler adempiere al loro obbligo, ove essi non lo facciano nel termine di 8 giorni si procederà verso di essi al prescritto dall'art. 7 degli statuti sociali, e le azioni per essi soscritte saranno alienate.

Torino, 15 aprile 1863.

1150 *L'Amministrazione.*

## GUANO VERO DEL PERU'

973 **ZOLFO per le VITI**

e **SEMENTI** diverse per prati e campi

Dai Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

### FIAMMIFERI

*della prima fabbrica italiana a vapore*

SOCIETA' ANONIMA 884

in PORTO VALTRAVAGLIA (Lago Maggiore).

I suoi prodotti vincono ogni concorrenza sia per il buon mercato che per l'eleganza, varietà e perfezione. — Per prezzi correnti e campioni rivolgersi franco alla Direzione.

Per le relative macchine, come per quelle di stipetteria rivolgersi al Dir. E. SALVADORI.

984

**DA AFFITTARE** *pel 1 maggio*

APPARTAMENTO di 12 membri riccamente mobigliato, in via della Rocca. — Dirigersi all'avv. Perotti, via Mercanti, n. 22.

APPARTAMENTO mobigliato di num. 5 camere al 3 piano, con vista in Doragrossa, disponibile al 1.o maggio. Via delle Orfane, num. 2. 1141

### AVVISO

Venne ripresa per pochi giorni ancora la vendita a partiti privati di molti mobili già arredanti l'Albergo d' Europa di questa città, a mitissimi prezzi.

Via delle Ghiacciaie, casa Ardy, dalle ore 9 alle 12 mattina e dalle 2 alle 5 sera, per contanti. 1148

### REVOCA DI PROCURA

Con atto 10 aprile 1863, rogato Cervini notaio a Torino, la Luigia Lazzoli moglie di Vincenzo Bonaudó ha rivocato la procura dalla medesima fatta al Gioanni Ruella fu Giuseppe, nato e residente a Torino, con atto 4 marzo 1862, rogato dal detto notaio Cervini. 1140

### REVOCA DI PROCURA

Con atto d'oggi ricevuto dal notaio sottoscritto, il sig. Turbiglio Sebastiano, dimorante a Carrù, ha rivocata la procura speciale da esso passata con atto 17 marzo ora scorso, rogato Donalisio, in capo al signor Giuseppe Brachetti di Torino, già pristinaio, ed ora appaltatore del Canone Gabellario d' Intra, per cedere la sua parte d'affittamento del tenimento detto Consovero (Mondovì).

Torino, 14 aprile 1863.

1145 S. Bonacossa notaio.

1069 SOCIETA' COMMERCIALE.

Li signori Giuseppe Chialva del fu Giovanni e Giuseppe Valle del fu Giuseppe Antonio dimoranti in Torino, per scrittura delli 2 aprile corrente, registrata il 7 stesso mese, contrassero società in nome collettivo per la fabbricazione e la vendita di birra in Torino e Moncalieri.

La società sarà durativa per nove anni dal 1 di gennaio 1862, avrà la sua sede in Torino e sarà amministrata da entrambi i soci, ai quali è comune la firma sociale Valle e Chialva.

Cotale scrittura venne depositata nella segreteria del tribunale di commercio di Torino, sotto il 9 andante aprile per ogni effetto della legge.

Torino, 11 aprile 1863.

Not. Boglione.

Compagnia Marsigliese MARC FRASSINET Père et Fils

1109 Nuovo servizio regolare per il Levante stabilito di concerto colla Compagnia BAZIN LÉON GAY e C.

PARTENZE OGNI 20 GIORNI

IL NUOVO PACCHETTO A VAPORE

## DURANCE

*Comandato dal capitano MAIGRE*

Partirà il 26 aprile corrente da GENOVA direttamente per MESSINA, SALONICO e COSTANTINOPOLI senza trasbordare in nessun luogo.

I signori negozianti che si recano in Levante per la confezione di sementi bachi da seta godranno di una forte riduzione di prezzo.

Dirigersi a GENOVA, piazza Banchi, a *Vittorio Sauvaigne*, agente delle due Compagnie.

*Farmacia* DEPANIS

## DEPURATIVO DEL SANGUE

*Via Nuova, Torino*

Coll' essenza di Salsapariglia concentrata a vapore

1005 **col JODURO di POTASSIO o senza**

*superiore a tutti i depurativi finora conosciuti*

Questa sostanza semplice, vegetale, conosciutissima, e preparata colla maggior cura possibile, guarisce radicalmente e senza mercurio le affezioni della pelle, le erpeti, le scrofole, gli effetti della rogna, le ulceri, ecc., come pure gl'incomodi provenienti dal parto, dall'età critica e dall'acrità ereditaria degli umori, ed in tutti quei casi in cui il sangue è viziato o guasto.

Come depurativo è efficacissimo, ed è raccomandato nelle malattie della vescica, nei restringimenti e debolezza degli organi cagionati dall'abuso delle iniezioni, nelle perdite uterine, fiori bianchi, cancri, gotta, reuma, catarro cronico.

Come antivenerea, l' ESSENZA di SALSAPARIGLIA JODURATA è prescritta da tutti i medici nelle malattie veneree antiche e ribelli a tutti i rimedii già conosciuti, poichè neutralizza il *virus* venereo e toglie ogni residuo contagiose.

Ogni uomo prudente, per quanto leggermente sia stato affetto dalle suddette malattie, od altre consimili, deve fare una cura depurativa almeno di 2 bottiglie. L'esperienza di varii anni ed i moltissimi attestati confermano sempre più la virtù di questo portentoso depurativo, che a buon diritto puossi chiamare il rigeneratore del sangue.

*Prezzo della bottiglia coll' istruzione L. 10, mezza bottiglia L. 6.*

Si vende solo in Torino nella farm. *DEPANIS*, via Nuova, vicino a Piazza Castello.

1130 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con sentenza del signor giudice di Torino, sezione Po, 20 marzo 1863, emanata nella causa tra li Lucia Venezia, Olivari, conte Ignazio Lanza, Francesco Lentati e Gioanni Rossi Orelli, questi di domicilio, residenza e dimora ignoti, vennero le parti rimesse avanti il regio tribunale di circondario di questa città, all'udienza del 25 corrente aprile, spese differite.

Torino, 14 aprile 1863.

C. Boldo sost. Girio p. c.

1136 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Sulla richiesta delli Giovanni Battista e Felice Serratrice di Grugliasco, venne significata alli 11 corrente dall'usciere Taglione la sentenza resa dal signor giudice per la sezione Po il 20 marzo ultimo al signor Nicolò Murith, già domiciliato in Torino ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a mente dell'art. art. 61 del codice di procedura civile.

Torino, 14 aprile 1863.

C. M. Pavia sost. Thomitz.

1120 GRADUAZIONE.

Con decreto 13 marzo 1863 del signor presidente del tribunale del circondario di Torino e ad instanza del signor sacerdote Giacomo Chiaretta, nella sua qualità di parroco del luogo di S. Raffaele, ivi residente, venne aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di L. 6200 per cui furono deliberati gli stabili già proprii di Giuseppe Diotto, domiciliato sulle fini di S. Raffaele, e siti detti stabili sulle stesse fini; venne commesso per tale giudicio il signor giudice avvocato Fiorito; e furono ingiunti li creditori a produrre e depositare le loro motivate domande di collocazione coi titoli giustificativi alla segreteria del prefato tribunale fra giorni 30 successivi alle intimazioni ed inserzione del decreto stesso.

Torino, 10 aprile 1863.

Craveri p. c.

1053 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Torino delli 8 maggio prossimo, sulla instanza di Bartolomeo Villata residente sulle fini di S. Mauro, ed a pregiudizio di Francesco Lovera, residente sulle fini di Castiglione debitore principale e Gioachino Fenoglio residente su quelle di San Mauro terzo possessore, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento dei beni da essi posseduti in territorio di Castiglione presso Gassino.

L'incanto verrà aperto in tre distinti lotti al prezzo dall'instante offerto di L. 350 pel 1 lotto, di L. 170 pel 2 e di L. 180 pel 3, ed alle condizioni inserte nel bando venale 3 aprile corrente, autentico Perincioli, stato depositato presso la segreteria di questo tribunale.

Torino, 6 aprile 1863.

Roatta sost. Piana.

1126 ATTO DI NOTIFICAZIONE E CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Chiri, 11 aprile 1863, sull'instanza della Angela Ellena moglie assistita dal suo consorte Bartolomeo Bodrero, di Melle, venne notificato il provvedimento emanato dal signor giudice di Venasca sotto il 27 preceduto marzo, alli contumaci Giovanni, Domenico e Spirito fratelli Ellena fu Giovanni, li due primi d'ignoti domicilio, residenza e dimora, ed il terzo soldato nel reggimento Vittorio Emanuele, citandoli a termini degli articoli 61 e 63 del codice di procedura civile, a comparire nell'ufficio di giudicatura di Venasca, all'udienza del 1 prossimo maggio, pell'effetto voluto dall'articolo 97 dello stesso codice.

Not. G. Falcone p. spec.

1012 SUBASTAZIONE.

All'udienza del 29 maggio prossimo di questo tribunale di circondario, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento degli stabili proprii di certo Giuseppe Revigilo di Sanfrè, posti in detto territorio ed in quello di Bra, e ciò ad instanza di Mariano Cesare di Sommariva Bosco, al prezzo ed alle condizioni di cui nel relativo bando.

Alba, 7 aprile 1863

Troja Gio. p. c.

955 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza di Domenico Broccardo dimorante a Torino, all'udienza di questo tribunale del 26 prossimo maggio, a 10 ore del mattino, seguirà l'incanto degli stabili proprii di Domenico Bruno fu Giacomo Antonio, da Bossolasco, al prezzo ed alle condizioni riportate nel bando 1 corrente mese, visibile nella segreteria del tribunale, in quella comunale di Bossolasco, e nello studio del sottoscritto.

Gli stabili consistono in una casa civile e rustica con orto e prato nel concentrico di Bossolasco, composta di 11 camere, due camerini, stalla, fenile, altra stalla, cantina, portici ed aia, ed in fondi rustici della superficie di ettari 5, 79, o giornate 15 circa, posti nelle regioni Fonda, Lazzaretto, Castellazzo e Rubiglio.

Il prezzo d'asta è di L. 2100.

Alba, 3 aprile 1863.

Ricca sost. Moreno.

1047 DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Con sentenza del tribunale del circondario di Biella, in data 23 marzo scaduto, sull'instanza di Mattassaglio Anna Maria moglie di Giuseppe Albertazzo ed Albertazzo Giovanni Battista di Giuseppe madre e figlio, domiciliati a Quittengo, fu dichiarata l'assenza di detto rispettivo marito e padre Giuseppe Albertazzo già domiciliato in detto luogo di Quittengo.

Biella, 8 aprile 1863.

Borello proc.

TRIBUNALE DI CIRCONDARIO IN CHIAVARI

1114 INFORMAZIONI PER ASSENZA

Il tribunale di circondario di Chiavari, sulle instanze di Capello Francesco domiciliato a Chiavari, ammesso al benefizio dei poveri, e con sentenza 24 marzo p. p. ordinò che si assumano informazioni di Giuseppe e David Giuseppe fratelli Capello, figli di detto Francesco, assenti dal Regno d'Italia, già residenti in Chiavari.

Chiavari, 2 aprile 1863.

Orazio Brignardello sost. Ginocchio.

906 INCANTO

All'udienza del 26 maggio prossimo di questo tribunale, al mezzogiorno, si procederà all'incanto dei beni stabili situati in Collobiano, caduti nell'eredità del fu Vicario D. Lorenzo Zerbino, accettata dal suo fratello Giacomo con beneficio d'inventario, il tutto come da apposito bando affisso e depositato a mente di legge, e visibile anche dal sottoscritto.

Biella, 6 aprile 1863.

Dionisio p. c.

N. 5192. EDITTO.

Il regio tribunale di circondario di Brescia, notifica all'assente d'ignota dimora, Maria Calastri Valzelli, essere stato presentato contro d'essa da Bulgarelli Francesco coll'avv. Gianluigi Gerardi un libello in data 29 marzo prossimo passato, per intimazione di rubrica di petizione 3 marzo detto, al numero 766 del 1863 in pronto pagamento di L. 4600, ed essersi sullo stesso prefisso il giorno 26 maggio prossimo futuro, ore 10 antimeridiane per le rispettive deduzioni e si notifica inoltre alla stessa Maria Calastri Valzelli, che vennele costituito a pericolo e spese in curatore l'avvocato Giovanni Battista Tessadri onde possa proseguire la causa secondo il vigente regolamento giudiziario civile colle deliberazioni di ragione.

Si eccita quindi col presente essa assente a comparire in tempo personalmente, ovvero a far avere al deputato curatore i necessari documenti di difesa, od a costituire altro procuratore ed a prendere quelle determinazioni che reputerà più conformi al proprio interesse, altrimenti dovrà attribuire a se medesima le conseguenze d'inazione.

Si pubblichi nei modi e luoghi soliti e per tre volte settimanalmente nelle Gazzette Ufficiali la Sentinella Bresciana e del Regno d'Italia.

Brescia, dal regio tribunale di circondario il 13 aprile 1863.

*Il presidente*

Verga

1133 Beccari segr.

1146 AUMENTO DI SESTO.

Si notifica che il termine legale per fare l'aumento del sesto al prezzo per cui furono venduti per mezzo d'incanto li stabili infra indicati, scade nel giorno di venerdì, 24 corrente.

L'incanto ebbe luogo il 9 corrente mese avanti al notaio sottoscritto e sull'instanza del proprietario ossia Oratorio di Merletto-Graglia sotto il titolo dello Sposalizio di Maria Vergine, e furono deliberati alla ditta corrente in Ivrea, Iona Giuseppe e fratello, al prezzo di L. 4120, il tutto come appare da atto di tale giorno pure ricevuto dal sottoscritto.

*Indicazione degli stabili deliberati posti sul territorio di Villaregia.*

1. Regione Gerbolavaro, campo di are 22, 50, coerenti Pessinis fratelli e Graglia Martino;

2. Ivi, campo di are 25, 84, coerenti Ballegno Domenico e Vercellotto Giuseppe;

3. Ivi, altro campo di are 103, 26, confinanti fratelli Bellotti e fratelli Gianetto;

4. Ivi, altro con viti di are 29, 26, coerenti eredi Pissardo e Giuseppe Tibi;

5. Ivi, altro pure con viti di are 15, 20, coerenti fratelli Gianetto e Testore Antonio;

6. Alle Bose, prato di are 25, 46, coerenti Pozzo fratelli e Gianetto Domenico;

7. Ivi, altro prato di are 33, coerenti Paolo Borgia e fratelli Manzone;

8. Regione Sacco, prato prima campo, di are 19, coerenti Vercellotto Gioanni e Gio. Pastoris;

9. Regione Ugliano, campo di are 80, 16, coerenti il Beneficio di Santa Croce e la strada;

10. Regione Calense, campo di are 19, coerenti Giuseppe Nicolotto e la via vicinale

11. Regione Sivalli, campo di are 6, 84; coerenti Bernardo Caldera e la strada;

12. Regione Borgatto, campo di are 30, 80, coerenti la comunità di Villaregia ed il Beneficio di Santa Croce.

Graglia, 13 aprile 1863.

Tua Pietro not.

1050 SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Saluzzo delli 8 maggio p. v., ed al mezzodì preciso, sull'instanza del venerando capitolo dei signori canonici di questa cattedrale, si procederà alla vendita per pubblici incanti d'un corpo di casa denominato della Croce Bianca, sito in questa città, già proprio delli signori Vittorio e Giuseppe fratelli Sosso, ed attualmente posseduto dalla signora Francesca Sosso vedova Soldati, tutti domiciliati in questa città, ed ampiamente descritti e coerenziati nel relativo bando venale del 30 marzo ultimo scorso, non che nella perizia ed annesso tipo del signor geometra Ignazio Fabre, di cui si può avere visione nella segreteria del sullodato tribunale.

L'incanto avrà luogo in due distinti lotti sul prezzo di L. 6100 pel primo, e di lire 7610 pel secondo; al deliberamento però precederà la riunione dei medesimi in un solo sul prezzo risultante dai loro incanti parziali, ed alle condizioni espresse nel succitato bando venale.

Saluzzo, 8 aprile 1863.

Deabate sost. Isasca p. c.

1006 SUBASTAZIONE.

Ad instanza del signor Bartolomeo Cartotti proprietario e negoziante in Valle Mosso, ed all'udienza che avrà luogo nanti il tribunale del circondario di Susa la mattina del 9 prossimo maggio, alle ore 10 antimerid., si procederà in odio di Andrea Combetto, interdetto, come erede del fu D. Stefano Combetto, debitore principale, e contro li terzi possessori Rossero Tommaso, Rossero Stefano, Davrieu Pietro, Richetto Andrea, Borgis Giovanni e Catterina vedova di fu Pietro Rossero, all'incanto e successivo deliberamento dei beni già appartenenti al fu D. Stefano Combetto, descritti in 13 stabili dei quali 6 sul territorio di Chiavrie, e gli altri sul territorio di Chianocco, divisi in 12 lotti, ai patti e condizioni di cui nel relativo bando del 2 corr. aprile.

Susa, 7 aprile 1863.

Pollone p. c.

1125 NOTIFICANZA

Ad instanza del Gioanni fu Pietro Brunatto domiciliato alla Rivera, il quale intende venir ammesso a fare cessione dei suoi beni ai di lui creditori, il tribunale del circondario di Susa, e per esso il signor giudice commesso avvocato Manico coi rispettivi decreti 8 aprile corrente, avrebbe fissato l' udienza del 29 corrente aprile, ore 2 pomeridiane, per la comparizione tanto del debitore quanto delli suoi creditori; tanto facendosi noto in eseguimento delle disposizioni delli articoli 1350 del codice civile, e 1002 del codice di procedura civile.

Susa, li 11 aprile 1863.

Pollone p. c.

1132 SOCIETA'

Con instrumento 13 gennaio 1863 rogato Fantini, venne instituita in Villafalletto società di negozio in bovine sotto la ditta Pietro Risso e Compagnia, ivi residente, il di cui fondo dato dal socio accomandatario Risso Giacomo è di L. 800.

Il solo regente ed amministratore della società Risso Pietro non importò alcun fondo impiegandovi meramente il suo personale, fatica ed industria.

La società ebbe principio il 14 detto mese di gennaio e la sua durata è illimitata.

Not. Fantini.

### ROSSO ADRIANO

**Verniciatore e Pittore**

*Specialità per insegne e stemmi gentilizi per vetture.*

Torino, via della Rocca, n. 16, piano terreno.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.